



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del Reg. del 12/04/2017	<b>OGGETTO:</b>	Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 - Approvazione
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 13:55, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.

Assessori	Presenti	Assenti
TONDO Giuseppe	Si	
QUARANTA Paolo	Si	
RUGGERI Alessandro	Si	
D'AMONE Margherita	Si	
FINA Michele Arcangelo	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. <b>Il Capo Settore</b> F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> F.to Dr. Antonio PERRONE
---	---

### Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

### VISTI:

- l'art. 39, co. 1, della legge 449/1997, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 16 del D.lgs. 165/2001, secondo il quale i dirigenti nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 del medesimo decreto esercitano fra l'altro il compito di proporre le risorse e i profili necessari allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 91 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 1, co. 557, della legge 296/2006, i quali dispongono che gli enti locali programmino le proprie politiche di reclutamento del personale in modo da assicurare la riduzione della relativa spesa complessiva; e, in particolare
- l'art. 1, co. 557, della legge 296/2006, come modificato da ultimo dal d.l. 90/2014 e dalla legge n. 208/2015, il quale dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; il comma 557 bis con l'enucleazione dei fattori costituenti la spesa di personale; nonché il successivo comma 557 ter che sancisce la sanzione del divieto di assunzioni a qualsiasi titolo in ipotesi di mancato rispetto del vincolo di riduzione di spesa;

**DATO ATTO** che la disposizione da ultimo citata ha inoltre stabilito che, negli enti in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, è pari o inferiore al 25%, tale possibilità è fissata ancora per il 2016 nel tetto del 100% e che nel calcolo della spesa del personale cessato si possono utilizzare i risparmi derivanti dal personale cessato, ovviamente ove già non utilizzati allo stesso scopo, degli ultimi 3 anni e che il tetto di spesa del personale negli enti soggetti al patto è dal 2014 fissato nella media della spesa del personale del triennio 2011/2013;

**DATO ATTO** altresì che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale ex art. 6 del D.lgs. 165/2001 impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, e che ulteriori cause limitative delle assunzioni sono:

- la mancata adozione degli adempimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 ( fra i quali la programmazione triennale di cui all'art.39 della legge 449/1997);
- il mancato rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente;
- la mancata ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, co. 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- la mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, co. 1, del D.lgs. 198/2006 e art. 6, co. 6, del D.lgs. 165/2001);
- la mancata diminuzione delle spese di personale rispetto alla media del triennio precedente (per gli enti soggetti al Patto di Stabilità – art. 1, co. 557, L. 286 del 24 novembre 2006 - art. 3 d.l. 90/2014 conv. in L. 114/2014);

**DATO ATTO** ancora che con il d.l. 90/2014 è stato abrogato l'art. 76, co. 7, del d.l. 112/2008 con conseguente disapplicazione della verifica che il rapporto tra spese di personale e spese correnti (conteggiando anche il valore delle società partecipate, delle istituzioni e delle aziende speciali) sia al di sotto del 50%, quale condizione per procedere a nuove assunzioni di personale;

**ATTESO** che, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, co. 5 del d.l. 90/2014, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

**PRESO ATTO** che con l'esercizio 2017 termina il processo di collocamento del personale delle province dichiarato in esubero; in particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito della ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di Area Vasta, ha diramato la nota DPF n.00 66110 in data 13.12.2016 avente ad oggetto “Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali”, con la quale vengono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul territorio della Puglia. Rispetto al 2016 si deve evidenziare che nella legge di bilancio 2017 non è stata riproposta la deroga per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% che consentiva loro di arrivare fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni. A queste capacità assunzionali si devono aggiungere quelle del triennio precedente non utilizzate, che sono le seguenti:

- Capacità assunzionali 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
- Capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
- Capacità assunzionali 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% e 75% per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati;

#### **PRECISATO:**

- che tra i “cessati” debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ex art. 14, co. 7 del d.l. 95/2012 “*le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni (...)*”;
- che non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle “categorie protette” di cui alla legge n. 68/1999, nel solo limite della quota d'obbligo; le cessazioni di personale appartenente a dette categorie, corrispondentemente, non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse disponibili per nuove assunzioni;
- che nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell'attuale vigenza dell'art. 3, co. 101, della legge n. 244/2007 (“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data

precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatta richiesta”; non rientra, invece, quello connesso al ritorno a tempo pieno di personale che, assunto a tempo pieno, era andato part-time (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, parere n. 462/2012);

- che non sono da considerare tra i cessati i dipendenti trasferiti per esternalizzazione di servizi, in quanto la cessazione del personale è conseguenza del trasferimento di una funzione o di un servizio con il corrispondente obbligo di riduzione della dotazione organica ex art. 6, co. 3 del D.lgs. 165/2001;

- che non sono da considerare tra i cessati i dipendenti cessati a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale di cui all'art. 33 del D.lgs 165/2001;

-che la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni (cfr. art. 1, co. 47, L. 30/12/04, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008 e n. 4 del 19/3/2010, Circolare UPPA n. 46078/2010, parere Dipartimento F.P. n. 4 del 19/3/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite n. 59/contr. Del 6/12/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite parere n. 53/CONTR/2010, Corte Conti Sezione Autonomie delibera n. 21/SEZAUT/2009/QMIG, delibere Corte dei Conti Piemonte Sezione controllo n. 22/2010/PAR e n. 94/2010/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti Toscana n. 220/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia sezione regionale controllo n. 904/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia n. 521, 524, 443, 123 del 2010): in considerazione di quanto affermato si precisa che la mobilità intercompartimentale del dipendente non è da considerare “neutrale” se uno dei due enti non è soggetto a vincoli assunzionali specifici in questo caso va considerata come assunzione quando l'amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli e invece lo è l'amministrazione ricevente;

- che la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio (modalità già stabilita in analoga situazione dai DPCM 16/2/2006 attuativi dell'art. 1, comma 198, della legge 266/2005) e su questo importo deve essere calcolata la percentuale di assunzione di cui alla normativa di riferimento;

- che la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

**OSSERVATO** che la spesa media del personale nel triennio 2011-2013 è pari a € 1.462.279,38 (la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume, pertanto, un valore di riferimento statico, dunque fisso e immutabile);

**OSSERVATO** altresì che nel corso dell'anno 2014 è stato collocato a riposo per raggiungimento del limite di età il dipendente Agostino Bacca (Cat. D6) e che nel medesimo anno si è perciò provveduto alla copertura del posto di Istruttore Direttivo - Cat. D1 (Responsabile Settore I “AA.GG. - Istituzionali - Servizi Demografici” - posto vacante dal 1° marzo 2014) con l'assunzione della Dott.ssa Maria Loredana Mele;

**RILEVATO** che la quota di turn-over non utilizzata negli anni precedenti per la cessazione dal servizio registrata nell'anno 2014 risulta essere pari a € 35.303,03 (pari al 60% della spesa su base annua delle cessazioni comprensiva di oneri previdenziali e IRAP);

**DATO ATTO**, relativamente alla sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere alle assunzioni previste dalla vigente normativa, e ai fini della definizione dell'atto di programmazione per il triennio 2017-2019, che:

- che presso il Comune di Salice Salentino non risulta esservi personale in eccedenza come da rilevazione effettuata giusta deliberazione adottata in data odierna;
- che è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, co. 1 del D.lgs. 198/2006 e art. 6, co. 6 del D.lgs. 165/2001);
- che la ricognizione della spesa del personale, effettuata desumendo i dati dai Conti Consuntivi di riferimento, ha dimostrato che l'ente ha rispettato i limiti imposti dalle leggi vigenti;
- che il vincolo del pareggio di bilancio è stato rispettato;

**ACCERTATO** che il Comune di Salice Salentino non si trova nella condizione di Ente strutturalmente deficitario (dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario);

**PRECISATO** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e Personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di cui al verbale n. 4 del 12.4.2017 (acquisto in pari data al prot. gen. n. 4023/2017), reso dal Revisore Unico dei conti ai sensi dell'art. 19, co. 8, della legge 448/2001, che si allega al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** i D.lgs. 165/2001 e 267/2000;

**Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,**

## D E L I B E R A

**1) DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in funzione degli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, il programma triennale del fabbisogno di personale 2017 - 2019, che di seguito si riporta:

ANNO 2017	NESSUNA ASSUNZIONE
ANNO 2018	NESSUNA ASSUNZIONE
ANNO 2019	NESSUNA ASSUNZIONE

**2) DI RISERVARSI** di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare variazioni rispetto al triennio di riferimento;

3) **DI DARE ATTO** che il Revisore Unico dei conti ai sensi dell'art. 19, co. 8, della legge 448/2001 ha espresso parere favorevole con il verbale n. 4 del 12.4.2017 (acquisto in pari data al prot. gen. n. 4023/2017), allegato alla presente deliberazione;

4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 325 del Reg.).

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

Data 13/04/2017

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/04/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE